



Comune di Codogno

data di apposizione della marcatura temporale

Provincia di Lodi

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO
“ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N.
1)”

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto “ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 1)” trasmessa all'Organo di Revisione a mezzo PEC in data 14/05/2025 (prot. comunale n. 15886/2025), unitamente alla relativa documentazione in essa richiamata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente, che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia “*pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)*”;
- > l'art. 17, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità comunale dispone: “*Sulle proposte di deliberazione di variazioni di bilancio deve essere acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di legge. In via d'urgenza le deliberazioni relative possono essere assunte con adeguata motivazione dalla Giunta Comunale. (...)*”;
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 175, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispongono:

- comma 3, “*le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (...) c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; (...)*”;
- comma 4, “*Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso e se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*”;
- comma 5, “*In caso di mancata o parziale rettifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*”.

ACCERTATA, preliminarmente, la sussistenza delle motivazioni che giustificano l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la stessa scaturisce dall'esigenza di adeguare le dotazioni finanziarie e di cassa delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione triennale 2025/2027 agli effetti di sopravvenute disposizioni normative (con espresso riferimento all'obbligo di attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 788, della Legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025 – relativamente all'iscrizione in Bilancio del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali), nonché per esigenze di natura gestionale afferente a manutenzioni straordinarie sul verde pubblico, spese in campo informatico, tributario e per la sicurezza, come indicato nella deliberazione medesima.

RICHIAMATI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2025;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/2025;
- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/04/2025.

VISTO che il sopra richiamato Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 6.572.986,32, così composto:

Risultato d'amministrazione (A)	6.572.986,32
Parte accantonata (B)	2.926.803,99
Parte vincolata (C)	2.637.164,14
Parte destinata agli investimenti (D)	398.027,52
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	610.990,67

VISTO che, con il provvedimento di variazione in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – la somma di €. €. 26.378,00 quale quota di avanzo (fondi vincolati) risultante dal rendiconto 2024, così distinta:

avanzo 2024 applicato	Spesa corrente (Tit. 1)	Spese in c/capitale (Tit. 2)	TOTALE
Fondi vincolati	---	26.378,00	26.378,00

come risultante dalla tabella di dettaglio riportata nelle premesse della deliberazione in esame – a cui si fa espresso rinvio – nel rispetto di quanto stabilito, in proposito, dall'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal Principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

VERIFICATO che nel corso dell'esercizio finanziario 2025, compreso quando indicato nella proposta di variazione in esame, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

(dati espressi in €)	accantonata	vincolata	investimenti	disponibile	TOTALE
parte					
Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024	2.926.803,99	2.637.164,14	398.027,52	610.990,67	6.572.986,32
quota applicata in sede di approvazione Bilancio 2025-2027	-	365.393,00	-	-	365.393,00
deliberazione GC - variazione n. 1	-	26.378,00	-	-	26.378,00
saldo disponibile	2.926.803,99	2.245.393,14	398.027,52	610.990,67	6.181.215,32
totale avanzo utilizzato					391.771,00
<i>parte corrente</i>					<i>68.618,60</i>
<i>parte investimenti</i>					<i>323.152,40</i>

RICHIAMATI, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, dispone: *“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”*;
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che, al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

VISTO che le variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 risultano dettagliate nei prospetti contabili predisposti dall'Ufficio Ragioneria comunale ed allegati alla deliberazione medesima, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

VERIFICATO che:

- > con la variazione di bilancio in esame vengono rispettati gli equilibri di Bilancio per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- > ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027, rispettando i principi previsti dall'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > le variazioni di cassa operate con la variazione assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025.

VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione in esame, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027 – variazione n. 1				
	esercizio 2025		esercizio 2026	esercizio 2027
<u>ELEMENTI POSITIVI</u>	competenza	cassa	competenza	competenza
applicazione avanzo amministrazione	26.378,00			
FPV	-		-	-
maggiori entrate	13.956,47	13.956,47	482,00	482,00
minori spese	79.424,20	70.826,00	-	-
totale (a) positivo	119.758,67	84.782,47	482,00	482,00
<u>ELEMENTI NEGATIVI</u>				
minori entrate	20.000,00	18.000,00	-	-
maggiori spese	99.758,67	97.767,67	482,00	482,00
totale (b) negativo	119.758,67	115.767,67	482,00	482,00
<i>DIFFERENZA (a - b)</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.985,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RICORDATO che, come prescritto dall'art. 239, comma 1-bis del TUEL, anche in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio l'Organo di revisione deve esprimere un *“motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (...)”*, intendendosi la sussistenza di un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

RICHIAMATO, in proposito, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1) – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – ove al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali, fra cui ricomprende, al punto h), le variazioni di bilancio, mentre al successivo punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)) stabilisce *“Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.”*. Ne consegue che il DUP costituisce il presupposto necessario, ai fini della verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, ma anche delle successive variazioni in corso d'esercizio.

VISTO che, in relazione a quanto sopra esposto, con la deliberazione in esame viene contestualmente aggiornato il DUP 2025–2027 relativamente ai prospetti contenenti i dati contabili, mentre non variano gli obiettivi strategici ed operativi, come indicato nelle premesse della deliberazione medesima.

VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP, come contestualmente aggiornato, nonché agli obiettivi di finanza pubblica.

PRESO ATTO che sulla deliberazione in esame è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e verificato, l'Organo di revisione

RILEVA

- la sussistenza delle motivazioni, come riportate nella proposta di deliberazione in esame, che giustificano l'adozione del provvedimento in via d'urgenza da parte della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la deliberazione in esame, nonché la coerenza con gli atti di programmazione, con particolare riferimento al DUP 2025–2027, come risultante dall'aggiornamento contestualmente disposto con la deliberazione in esame;
- ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che a seguito delle variazioni operate con la deliberazione in esame, viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 del citato D.Lgs.;
- che con le variazioni di bilancio disposte con la proposta di deliberazione in esame, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

ESPRIME

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione e sui documenti alla stessa allegati, relativamente:

- all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto legislativo;

➤ alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

R I C H I A M A

la Giunta Comunale sull'obbligo di sottoporre la deliberazione assunta in via d'urgenza a successiva ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott.ssa ANNA ANTONELLA CAMPA – componente

dott. GUERINO CISARIO – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)